



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXVI - n. 43

**Publicato sul sito www.agcm.it
5 dicembre 2016**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I765B - GARE GESTIONI FANGHI IN LOMBARDIA E PIEMONTE-RIDETERMINAZIONE SANZIONE <i>Provvedimento n. 26242</i>	5
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	9
AS1315 – REGIONE LOMBARDIA – MODALITA' DI ACQUISTO DEL MATERIALE ROTABILE PER IL TRAMITE DI FERROVIENORD	9
AS1316 – DISTORSIONI CONCORRENZIALI NEL SETTORE DELLA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE CON CONSUMO SUL POSTO	12
AS1317 – COMUNE DI VERONA – DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI RADIOTAXI	16
AS1318 - IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI MERCATI DEI SERVIZI DI INTERCONNESSIONE NELLA RETE TELEFONICA PUBBLICA FISSA	18
AS1319 - BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONTACT CENTER IN OUTSOURCING 2	20
AS1320 - BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SEDICESIMA EDIZIONE	21
PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA	22
PB804 – REGISTRO CENTRALE MARCHI E INVENZIONI <i>Avviso di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria.</i>	22
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	25
PS10275 – NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI/NTV-FUNZIONALITA' E COSTI DEI CALL CENTER <i>Avviso di avvio di procedimento istruttorio</i>	25
PS10578 – TRENITALIA-SISTEMA DI PRENOTAZIONE <i>Avviso di avvio di procedimento istruttorio</i>	27

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I765B - GARE GESTIONI FANGHI IN LOMBARDIA E PIEMONTE- RIDETERMINAZIONE SANZIONE

Provvedimento n. 26242

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 novembre 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'art. 15 di quest'ultima;

VISTO il proprio provvedimento n. 25302 del 3 febbraio 2015, con il quale è stato deliberato che le società Alan S.r.l. (nel prosieguo, "Alan" o "società appellante"), Azienda Agricola Allevi S.r.l., CRE S.p.A., Eco-trass S.r.l. e Evergreen Italia S.r.l. hanno posto in essere, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, un'unica complessa e continuata intesa orizzontale avente per oggetto il coordinamento del proprio comportamento per la partecipazione a un complesso di procedure di affidamento del servizio di smaltimento dei fanghi civili e irrogato, per quanto in questa sede di interesse, alla società Alan una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo di 1.104.935 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3047 dell'11 luglio 2016 che, in accoglimento di alcuni motivi di ricorso proposti dalla società appellante Alan, ha disposto la parziale riforma della sentenza del TAR Lazio, sez. I, n. 12935/2015, confermando la legittimità del provvedimento n. 25302 del 3 febbraio 2015 con riguardo all'accertamento della violazione commessa dalla società, ma annullando il provvedimento *in parte qua* limitatamente alla quantificazione della sanzione per Alan, disponendo la rideterminazione in diminuzione dell'importo finale della stessa, come da motivazione, e rinviando all'Autorità per la concreta quantificazione di tale importo;

VISTO il proprio provvedimento n. 26172 del 14 settembre 2016, con cui l'Autorità ha avviato un procedimento per la rideterminazione della sanzione da comminare alla società Alan, per la violazione accertata con provvedimento n. 25302 del 3 febbraio 2015, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3047 dell'11 luglio 2016;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

VISTE, in particolare, le informazioni prodotte dalla Parte in data 13 ottobre 2016 e successivamente integrate in data 3 novembre 2016;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. Alan S.r.l. ("Alan" o "società appellante") è una società prevalentemente attiva nel trattamento e condizionamento di fanghi biologici destinati al riutilizzo in agricoltura tramite due impianti, per una capacità massima autorizzata complessiva di 106.000 tonnellate/anno. Alan dispone inoltre di

un impianto per il recupero dell'umido da raccolta differenziata. Il fatturato realizzato dalla società nel 2013, sulla cui base è stata irrogata la sanzione con il provvedimento n. 25302/2015, ammontava a circa 13 milioni di euro.

II. LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

2. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3047 dell'11 luglio 2016, in accoglimento di alcuni motivi di ricorso proposti dalla società Alan, ha disposto la rideterminazione in diminuzione dell'importo finale della sanzione irrogata alla società in relazione alla violazione accertata con provvedimento n. 25302 del 3 febbraio 2015 e ha rinviato all'Autorità per la concreta quantificazione di tale importo, dettando già i criteri in base ai quali effettuare la suddetta rideterminazione.

3. In particolare, con riferimento al calcolo dell'importo base della sanzione, ossia al calcolo del "valore delle vendite dei servizi cui si riferisce l'infrazione", il Consiglio di Stato, pur ritenendo corretta l'individuazione fatta dall'Autorità di tale importo nei "ricavi realizzati da ciascuna delle imprese Alan, Allevi, CRE, Eco-trass ed Evergreen nel mercato costituito dall'insieme delle procedure di gara partecipate da tali imprese nel periodo di durata dell'infrazione, ossia dal 1° aprile 2008 all'11 giugno 2013...", ha tuttavia ritenuto fondata la censura di Alan in base alla quale la medesima ha lamentato che "a seguito di una richiesta dell'Autorità di contenuto generico, riferita al 'valore totale dei ricavi realizzati da ciascuna società mediante il servizio di smaltimento di fanghi civili in agricoltura, svolto a seguito di aggiudicazione di una gara d'appalto nel periodo in questione', sarebbero stati trasmessi dati comprensivi anche di ricavi esulanti dal procedimento" e che, "di conseguenza, l'importo preso dall'Autorità a riferimento dovrebbe essere rivisto e, pertanto, depurato dei ricavi afferenti a contratti aggiudicati a seguito di gara in epoca precedente al periodo di durata dell'infrazione".

4. In secondo luogo, nella richiamata sentenza, il Giudice amministrativo ha ritenuto che "vada modificato il livello di gravità dell'infrazione, da notevole, o manifesto, a semplice; che sussistano quindi le condizioni per diminuire gli importi delle sanzioni alla luce di un 'declassamento' della gravità dell'infrazione tenuto conto dei criteri e delle circostanze rilevanti di cui ai punti 19 e seguenti della Comunicazione del 2006 e delle singolarità del caso concreto, con la conseguente riduzione della percentuale del valore delle vendite del 15%, percentuale che risulta sproporzionata, in base alle peculiarità della fattispecie, al 5%".

5. In conclusione, il Consiglio di Stato ha ritenuto di fissare i parametri (come sopra individuati) per la concreta rideterminazione della sanzione da irrogare ad Alan e di rinviare gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi in concreto l'importo della sanzione conformandosi alle indicazioni della sentenza *de qua*, con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata e accoglimento parziale del ricorso proposto in primo grado.

III. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

6. Il presente procedimento è stato quindi avviato in data 14 settembre 2016 al fine di ottemperare alla richiamata sentenza del Consiglio di Stato¹.

¹ Cfr. doc. 1.

7. Al fine di dare seguito alle prescrizioni ivi dettagliate, in data 28 settembre 2016 è stata inviata alla Parte una richiesta di informazioni relativa al valore del fatturato realizzato dalla società nel periodo 1° aprile 2008/11 giugno 2013 per il servizio di smaltimento dei fanghi civili in agricoltura in ciascuna procedura concorsuale, ivi incluse le licitazioni private, aggiudicata nel medesimo periodo, specificando altresì che dovevano escludersi eventuali ricavi derivanti dal servizio di trasporto nonché che, per il caso di aggiudicazione della procedura a seguito della partecipazione in ATI, il dato relativo ai ricavi doveva riguardare esclusivamente la quota parte del servizio di smaltimento dei fanghi civili effettivamente svolto dall'impresa².

In data 28 ottobre 2016 è stata inviata un'ulteriore comunicazione alla società, contenente la richiesta di alcuni chiarimenti rispetto alle informazioni fornite³.

Le risposte della Parte sono pervenute nei termini richiesti⁴.

8. In data 8 novembre 2016 la Parte, su propria istanza, è stata altresì sentita in audizione, nell'ambito della quale ha meglio illustrato il contenuto delle proprie precedenti comunicazioni all'Autorità⁵.

IV. RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

9. Alla luce della sentenza Consiglio di Stato sopra richiamata, si procede alla rideterminazione della sanzione, tenendo presente che, per effetto di tale pronuncia, il "valore delle vendite dei servizi cui si riferisce l'infrazione" va calcolato prendendo in considerazione esclusivamente i ricavi afferenti a contratti ottenuti a seguito di gara aggiudicata nel periodo di durata dell'infrazione stessa (ovvero, tra il 1° aprile 2008 e l'11 giugno 2013). Il fatturato rilevante, così ricalcolato sulla base delle informazioni trasmesse dalla Parte, avendo in particolare la società provveduto ad indicare il fatturato da scorporare dal "valore delle vendite" in quanto afferente ad appalti aggiudicati prima del 1° aprile 2008, risulta pari a 5.414.949 euro.

10. Ai fini della determinazione dell'importo base della sanzione, al valore delle vendite così calcolato deve essere applicata una percentuale che, nel caso di specie, è stata rideterminata dal Giudice amministrativo in un valore pari al 5%. Di conseguenza, l'importo base della sanzione, così calcolato, è rideterminato nella misura di 270.747 euro, inferiore al massimo edittale previsto dall'art. 15, comma 1, della legge n. 287/90.

La misura dell'importo finale della sanzione è quindi rideterminata in 270.747 € (duecentosettantamilasettecentoquarantasette euro).

Tutto ciò premesso e considerato;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato, a rideterminare la sanzione da irrogare ad Alan S.r.l. per la violazione accertata nella misura di 270.747 € (duecentosettantamilasettecentoquarantasette euro);

² Cfr. doc. 3.

³ Cfr. doc. 5.

⁴ Cfr. doc. 4 e doc. 6.

⁵ Cfr. doc. 8.

DELIBERA

a) che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare ad Alan S.r.l. per il comportamento ascritto alla società mediante il provvedimento dell'Autorità n. 25302 del 3 febbraio 2015, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3047 dell'11 luglio 2016, è rideterminata nella misura di 270.747 € (duecentosettantamilasettecentoquarantasette euro);

b) che la società trasmetta, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, prova dell'avvenuto pagamento attraverso l'invio di copia del modello F24 attestante il versamento effettuato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1315 – REGIONE LOMBARDIA – MODALITA' DI ACQUISTO DEL MATERIALE ROTABILE PER IL TRAMITE DI FERROVIENORD

Roma, 27 ottobre 2016

Regione Lombardia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 19 ottobre 2016, ha inteso formulare le seguenti osservazioni, ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in merito ai problemi concorrenziali relativi alle modalità di acquisto del materiale rotabile adottate dalla Regione Lombardia per il tramite di Ferrovienord S.p.A. (di seguito Ferrovienord).

Nel 2006 Ferrovienord, su incarico della Regione Lombardia, per provvedere all'approvvigionamento di ulteriore materiale rotabile da impiegare per lo sviluppo del servizio ferroviario regionale ha proceduto ai sensi dell'art. 221, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 163/2006¹, assegnando all'ATI Ansaldo Breda S.p.A./ Firema S.p.A./ Keller elettromeccanica S.p.A.², sulla base di una procedura negoziata senza previa indizione di gara, la fornitura di 26 convogli ferroviari TSR a 2 piani, (di cui 20 composti da 5 veicoli e 6 da 6 veicoli) con l'opzione di estendere la stessa ad ulteriori 150 veicoli.

Alla base della scelta di acquistare il nuovo materiale rotabile ricorrendo all'art. 221 sopra citato, vi erano le esigenze manifestate dalla Regione Lombardia a Ferrovienord, consistenti, in particolare, nella necessità di assicurare: i) l'omogeneità del nuovo materiale rotabile rispetto alla flotta già acquistata; ii) e la consegna dello stesso in tempo utile per garantire l'avvio dei nuovi servizi nel 2008.³

¹ L'articolo 221, comma 1, citato prevedeva che "1. *Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure negoziate previa pubblicazione di avviso con cui si indice la gara, gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi: [...] e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate:[...]*".

² L'ATI citata si era già aggiudicata nel 2003, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica indetta da Ferrovienord, su incarico della Regione, la fornitura di 27 convogli da utilizzare per il servizio ferroviario regionale, con diritto di opzione per ulteriori 12 convogli da 3 pezzi e 6 convogli da 5 pezzi.

³ Cfr. deliberazione della Giunta Regionale n VIII/002921 del 6 luglio 2006 e Deliberazione n. VIII/003164 del 15 settembre 2006.

Come noto, l'art 221 - *Procedura negoziata senza previa indizione di gara* – del D. Lgs. n.163/2006⁴ sopra citato disciplinava, con riguardo ai settori speciali, il ricorso da parte delle stazioni appaltanti a procedure negoziate senza previa indizione di una gara.

Tanto premesso si intende evidenziare che in generale il ricorso alla procedura negoziata senza previa indizione di gara è consentito solo in ipotesi eccezionali, espressamente disciplinate dal Legislatore, i cui presupposti devono essere accertati con rigore per non determinare un'ingiustificata compressione del generale principio di concorrenza, in violazione delle vigenti normative, comunitarie e nazionali, in materia di evidenza pubblica.

In senso conforme si è più volte espressa l'Anac evidenziando che *“Nei settori speciali, seppure con lievi differenziazioni dai settori ordinari (cfr. artt.56 e 57, del codice), la possibilità di applicare la disciplina della procedura negoziata senza previa indizione di gara di cui all'art.221, del D. Lgs. n. 163/2006, stante il vulnus che la norma comporta rispetto alla piena applicazione del principio della concorrenza di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 163/2006, è consentita al verificarsi di ipotesi eccezionali e tassative contemplate dal Legislatore”*⁵.

Ciò posto, a prescindere dalla valutazione circa la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di cui all'art. 221, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 163/2006 e, in particolare, della possibilità di acquisire materiale rotabile con caratteristiche analoghe a quelle della flotta esistente anche presso altri fornitori, si osserva che la possibilità prevista nel contratto n. 15504 del 31 ottobre 2006, stipulato da Ferrovienord con l'ATI Ansaldo Breda S.p.A./ Firema S.p.A./ Keller elettromeccanica S.p.A., di estendere la fornitura oggetto di affidamento fino a 150 veicoli ulteriori non appare né necessaria né proporzionata rispetto all'esigenza, manifestata da codesta Amministrazione, di un celere avvio del servizio. Una siffatta modalità di approvvigionamento, oltre a porsi in contrasto con la natura eccezionale della procedura di cui all'art. 221 cit., ha di fatto sottratto al mercato, per un lasso temporale significativo, una quota di commessa pubblica non irrilevante, incidendo negativamente sull'assetto concorrenziale dello stesso.

Pertanto, l'Autorità auspica che in futuro l'Amministrazione in indirizzo ricorra a procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della fornitura di materiale rotabile da utilizzare nell'ambito del servizio ferroviario regionale.

L'Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate.

⁴ L'articolo citato è stato abrogato a far data dal 19 aprile 2016 come previsto all'art. 217 del D.lgs. n. 50/2016. La medesima disposizione è stata riprodotta nell'art 125 del nuovo Codice dei contratti pubblici.

⁵ Cfr. Deliberazione n.12 del 23/04/2014. In senso analogo si sono espressi i giudici amministrativi anche se con riguardo ai presupposti previsti dall'art. 57 del D.lgs. n. 163/2006, norma analoga all'art. 221 che disciplinava nei settori ordinari le procedure in esame. In particolare è stato affermato che i presupposti di cui all'art 57 cit. costituiscono un'eccezione alla regola generale della massima concorsualità e, come tali, devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva (*ex multis*, Cons. Stato, sez. V, n. 8006 del 10.11.2010).

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, salvo che non vengano rappresentate, entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostantive alla pubblicazione.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

AS1316 – DISTORSIONI CONCORRENZIALI NEL SETTORE DELLA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE CON CONSUMO SUL POSTO

Roma, 27 ottobre 2016

Ministro dello Sviluppo Economico

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dall'articolo 21 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, nella riunione del 19 ottobre 2016, ha inteso formulare alcune osservazioni in merito alle distorsioni concorrenziali derivanti da recenti Risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di consumo di alimenti e bevande sul posto. Tali Risoluzioni, infatti, rese in risposta a precisi quesiti sollevati da enti locali, risultano ingiustificatamente restrittivi rispetto agli esercizi di vicinato, ai quali vengono poste significative limitazioni all'esercizio della propria attività, con particolare riferimento al consumo sul posto di quanto acquistato.

In via preliminare, si ricorda che l'art. 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248, ha stabilito che l'attività di somministrazione e di vendita di alimenti e bevande devono essere svolte senza limiti e prescrizioni *“ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato”*. A tal fine, la lettera f-bis) dell'art. 3 prevede che, negli esercizi di vicinato è consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda e osservando le prescrizioni igienico-sanitarie, con la sola esclusione del servizio assistito di somministrazione.

Successivamente, sono intervenuti numerosi decreti di liberalizzazione, di derivazione comunitaria, tutti convergenti nel senso di garantire piena autonomia agli operatori economici quando non sussistano esigenze di interesse generale da tutelare e comunque sempre rispettando, in tal caso, il principio di proporzionalità.

Tali decreti, in particolare, hanno dapprima stabilito che l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie (art. 10 del D.Lgs. n. 59/2010 e *s.m.i.*, di attuazione della c.d. Direttiva Servizi); poi hanno previsto il principio che l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, concedendo ai Comuni un anno di tempo per adeguare i propri ordinamenti al medesimo principio (art. 3 del D.L. n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011); successivamente hanno precisato che tale principio deve fare salve le esigenze imperative di interesse generale, individuate nella

“tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali”, che possono giustificare l’introduzione di atti conformativi, anche in senso limitativo, purché nel rispetto del principio di proporzionalità e senza discriminazione tra gli operatori (artt. 31, comma 2, e 34, comma 2, il D.L. n. 201/2011); infine, hanno imposto di interpretare e applicare le norme restrittive che restano in vigore in senso pro-concorrenziale e *“alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità”* (art. 1, commi 2 e 4, del D.L. n. 1/2012).

Anche una recente sentenza del Consiglio di Stato ha ricordato che i predetti decreti di liberalizzazione, *“lungi dall’impedire in assoluto l’introduzione di disposizioni volte a conformare (anche in senso limitativo) l’esercizio delle attività economiche, ribadisc[ono] piuttosto il generale principio secondo cui tali limitazioni devono comunque risultare adeguate e proporzionali rispetto alle finalità pubbliche perseguite”*, tassativamente individuate dalle norme richiamate nelle esigenze di *“tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali”*. Pertanto, non essendo emerso nel caso di specie alcun elemento che consentisse di ritenere il regolamento comunale impugnato *“violativo dei canoni di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità”*, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso¹.

In tale contesto, codesto Ministero si è più volte pronunciato sulla materia, fornendo nell’ambito della propria funzione consultiva indicazioni interpretative idonee a orientare le regolazioni locali.

In una prima Risoluzione dell’8 maggio 2013 n. 75893, avente ad oggetto *“Attività di vendita con il consumo sul posto e attività di somministrazione di alimenti e bevande”*, codesto Ministero ha concluso che la disciplina in materia di consumo sul posto *“continua quindi ad escludere la possibilità di contemporanea presenza di tavoli e sedie associati o associabili, fatta salva solo la necessità di un’interpretazione ragionevole di tale vincolo, che non consente di escludere, ad esempio, la presenza di un limitato numero di panchine o altre sedute non abbinabili ad eventuali piani di appoggio”*.

In seguito, la Risoluzione n. 146342 del 19 agosto 2014, riguardante la *“Attività di vendita con il consumo sul posto”* ha sottolineato che l’elemento di distinzione tra l’attività di somministrazione e quella di vendita va ricercata nella presenza di un’attrezzatura in grado di consentire che gli alimenti e bevande acquistati possano essere consumati dagli acquirenti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico *“all’uopo attrezzati”* (legge 25 agosto 1991, n. 287). *“Pertanto si può parlare di somministrazione di alimenti e bevande in senso proprio, soltanto nel caso in cui la vendita del prodotto avvenga in locali dotati di una attrezzatura idonea a consentire la consumazione sul posto. Nei locali degli esercizi di vicinato, quindi, gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, quali ad esempio le apparecchiature per le bevande alla spina, tavoli e sedie così come macchine industriali per il caffè, né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito”*.

Da ultimo, la Risoluzione n. 86321 del 9 giugno 2015, avente ad oggetto il *“Quesito in materia di consumo sul posto per le imprese artigiane”*, sottolineando che sulla base dell’interpretazione fornita nel 2013 la consumazione seduti al tavolo, anche con modalità *self service*, è tipica di bar e

¹ Cfr. la sentenza, Sezione V, del 13 settembre 2016, n. 3857, che conferma quella del TAR Marche, Sez. I, n. 345/2015, riguardanti un regolamento comunale per il centro storico che consentiva di autorizzare l’occupazione di suolo pubblico – interessato da strutture esterne e pedane –, solo in via temporanea e non permanente.

ristoranti, ha precisato ulteriormente che i piani e le sedute richiamati nella citata Risoluzione del 2013 “*devono intendersi non abbinabili (...) nel senso che l'utilizzo congiunto della seduta e del piano d'appoggio non deve risultare normalmente possibile (ad esempio, per le diverse altezze dei medesimi) in modo che sia consentito ai fruitori il consumo degli alimenti e delle bevande da seduti (ma non al tavolo) ovvero appoggiando i prodotti su un piano (ma senza poterlo utilizzare da seduti)*”.

L'Autorità, al riguardo, intende svolgere le seguenti considerazioni.

Riguardo all'interpretazione suggerita nelle richiamate Risoluzioni, l'Autorità rileva che esse incentrano l'elemento distintivo tra l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (definita dall'art. 1, comma 1, della legge n. 287/91) e l'attività di vendita (di cui all'art. 3, comma 1, D.L. n. 223/2006) sulla modalità di consumo offerta, in termini di attrezzatura utilizzabile per consentire il consumo sul posto.

Tale impostazione, che rievoca i termini impiegati dalla legge n. 287/1991 sulla somministrazione, appare idonea a limitare significativamente l'attività degli esercizi di vicinato non autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, in assenza di giustificazioni obiettive. A ciò si aggiunga che, oltre a risultare non aderente alle nuove abitudini di consumo e suscettibile di limitare le possibilità di scelta dei consumatori, tale interpretazione crea un'indebita discriminazione fra i vari operatori del settore. Ne deriva un approccio che risulta in palese contrasto nel suo complesso con i principi posti dal legislatore.

Le richiamate Risoluzioni non tengono, infatti, conto del fatto che già il D.L. n. 223/2006 aveva inteso superare o quantomeno coordinare con i principi di concorrenza tutte le attività di consumo sul posto di alimenti e bevande, individuando il *discrimen* tra l'attività di somministrazione e quella di vendita da parte degli esercizi di vicinato unicamente nella presenza o meno del servizio assistito. Esse, inoltre, non basano l'interpretazione offerta su quanto strettamente necessario a tutelare le esigenze di interesse generale tipizzate dal citato D.L. n. 201/2011, quali la “*tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali*”.

Le Risoluzioni in esame, pertanto, risultano idonee a favorire l'adozione di regolazioni a livello locale ingiustificatamente restrittive e discriminatorie, quali ad esempio il Regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone modificato dal Comune di Lucca nel 2014 e di recente portato all'attenzione dell'Autorità. Tale regolamento, infatti, riproponendo estensivamente alcune disposizioni contenute nel previgente Regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande, vieta agli esercizi di vicinato qualsiasi modalità di occupazione del suolo pubblico tale da realizzare forme di ristoro o consumo all'aperto².

L'Autorità auspica, quindi, che le osservazioni sopra svolte possano condurre codesto Ministero ad offrire un'interpretazione della materia in questione pienamente aderente ai principi concorrenziali sopra richiamati.

² Cfr. art. 17 *ter* del nuovo Regolamento COSAP del Comune di Lucca che vieta “*l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi di vicinato e artigianali con modalità tali da realizzare forme di ristoro o consumo all'aperto (tavolini, ombrelloni, sedie, panchine, ecc.)*. Solo per le gelaterie artigianali può essere consentita l'occupazione di suolo pubblico con panchine”, salve le occupazioni già autorizzate.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

AS1317 – COMUNE DI VERONA – DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI RADIOTAXI

Roma, 24 novembre 2016

Comune di Verona

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 16 novembre 2016, ha deliberato di esprimere, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, le seguenti considerazioni in merito alle criticità di ordine concorrenziale riconducibili ad alcuni aspetti della disciplina dell'attività di taxi all'interno del Comune di Verona e, in particolare, alla possibilità che soggetti che dispongono di una licenza taxi per il trasporto dei disabili (circostanza che comporta una serie di obblighi nei confronti dell'amministrazione concedente anche in termini di turni) accedano al servizio di radiotaxi fornito dall'unica cooperativa presente sul territorio comunale.

In relazione alle modalità gestionali di svolgimento del radiotaxi si osserva infatti che nel territorio del Comune di Verona esso viene gestito dall'Unione Radiotaxi Società Cooperativa, in regime di monopolio. Se, per un verso, l'affidamento ad un unico soggetto della gestione del radiotaxi sembra potersi giustificare per ragioni di efficienza nelle realtà di piccole dimensioni, appare tuttavia necessario che la modalità radiotaxi sia accessibile a tutti i tassisti e che, quindi, l'Ente regolatore, cioè il Comune, garantisca l'accesso al servizio radiotaxi ai tassisti, senza determinare ingiustificate discriminazioni tra operatori sotto il profilo concorrenziale.

A tale riguardo, l'Autorità è già intervenuta ai sensi della legge n. 287/90, segnalando espressamente ad altre Amministrazioni che: *“Atteso che le funzioni di raccolta delle chiamate e di smistamento del medesimo sono strettamente connesse allo svolgimento del servizio pubblico di trasporto con taxi, appare necessario che la forma associativa a base dello svolgimento del servizio di “radio-taxi” consenta la possibilità di accesso al servizio a tutti i titolari di licenza di taxi a prescindere dall'adesione o meno ad una associazione o cooperativa”*¹.

Tale conclusione è tanto più evidente in una realtà come quella veronese nella quale non sono al momento sviluppate modalità innovative di raccolta della domanda del servizio di taxi, quali ad esempio *app* private come MyTaxi ovvero numeri telefonici o *app* gestite dai numeri unici comunali.

Alla luce di quanto precede, l'Autorità auspica l'inserimento nel *Regolamento per il servizio pubblico di trasporto di persone e bagagli con autovetture in servizio da piazza - Servizio taxi e/o* in altro provvedimento di codesta Amministrazione di una norma che stabilisca espressamente che la modalità radiotaxi debba essere accessibile a tutti i tassisti, nonché una modifica del *Protocollo*

¹ Cfr. AS505, , *Comune di Rovigo – Gestione servizio radiotaxi*.

d'intesa per il trasporto di persone disabili non deambulanti" che elimini l'attuale discriminazione a discapito dei non soci della Cooperativa nell'accesso al radiotaxi.

L'Autorità invita a comunicare le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

f.f. IL PRESIDENTE

Gabriella Muscolo

AS1318 - IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI MERCATI DEI SERVIZI DI INTERCONNESSIONE NELLA RETE TELEFONICA PUBBLICA FISSA

Roma, 9 giugno 2016

Presidente dell'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da parte di codesta Autorità, pervenuta in data 12 maggio 2016, in merito allo schema di provvedimento concernente “*Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi d’interconnessione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n.1/2014, n. 2/2007 e n. 10/2003)*”, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, intende svolgere le seguenti considerazioni.

In relazione all’individuazione dell’ambito merceologico e geografico dei mercati dei servizi di raccolta, di terminazione e di inoltro e traffico, si condivide la sostanziale conferma delle definizioni adottate nel precedente ciclo di analisi, in quanto la disamina svolta da codesta Autorità non evidenzia cambiamenti di rilievo con riguardo alle tipologie dei servizi offerti e alle preferenze dei consumatori.

Quanto alla transizione verso la tecnologia di interconnessione IP, essa è stata debitamente considerata ai fini della valutazione circa la persistenza di barriere all’ingresso nell’ambito dell’analisi del mercato dei servizi di inoltro e transito (primo criterio del triplo *test*) e ai fini della valutazione delle condizioni concorrenziali per quanto concerne il mercato dei servizi di raccolta (secondo criterio del triplo *test*).

Si ritengono parimenti condivisibili le conclusioni cui giunge codesta Autorità circa la necessità di mantenere una regolamentazione *ex ante* nei mercati della raccolta e della terminazione.

Quanto al mercato della raccolta, la verifica del triplo *test* ha evidenziato che Telecom Italia, detenendo una rete di accesso diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale, si trova in una posizione di vantaggio rispetto ai concorrenti attuali e potenziali (primo criterio del triplo *test*). Inoltre, considerate le caratteristiche del mercato dei servizi di telefonia al dettaglio, la perdurante necessità per gli operatori alternativi di acquistare servizi di accesso all’ingrosso e la circostanza che la progressiva diffusione della tecnologia IP non influenza in modo significativo i costi della rete locale, non si può ritenere che prospetticamente possa venire meno l’asimmetria nelle condizioni di accesso sul mercato (all’ingrosso) della raccolta (secondo criterio). In ragione della numerosità delle transazioni concluse sul mercato in esame nel contesto di mercato descritto, le

dinamiche potranno essere più efficacemente monitorate mediante una regolamentazione *ex ante* (terzo criterio).

Per quanto concerne i servizi di terminazione, il corrispondente mercato è l'unico tra quelli relativi all'interconnessione per i quale la Commissione ha ritenuto nella Raccomandazione del 2014 che una regolamentazione *ex ante* continui ad essere necessaria, rilevando che tutti gli operatori di rete fissa detengono un significativo potere di mercato in quanto ciascuno di essi è l'unico soggetto in grado di consentire la terminazione delle chiamate sulle numerazioni assegnate ai propri clienti.

Con riguardo al mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, codesta Autorità ha concluso per la non sussistenza di rilevanti vantaggi di Telecom Italia valutando, in un'ottica *forward looking*, che il completamento della migrazione alla tecnologia IP porterà al superamento delle prerogative a beneficio dell'ex monopolista. Non risulta pertanto soddisfatto il primo dei tre criteri per la valutazione della necessità di mantenere la regolamentazione del mercato. Codesta Autorità intende rimuovere la regolamentazione imposta a Telecom Italia nel mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, decorso un periodo di transitorio di 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

La deregolamentazione prospettata appare in linea con l'obiettivo, auspicabile sotto il profilo della tutela della concorrenza, di incentivare l'infrastrutturazione dei concorrenti di Telecom Italia. Al riguardo, vale evidenziare che la rimozione della regolamentazione arriva dopo un consistente periodo di tempo nel quale tali imprese, noti gli *standard* della tecnologia IP e l'architettura di rete scelta da Telecom Italia, hanno potuto mettere a punto e implementare i propri piani di investimento. Inoltre, il periodo transitorio di 12 mesi appare funzionale al completamento della transizione tecnologica. Peraltro, dalla documentazione trasmessa emerge che la tecnologia IP è già utilizzata per circa la metà del traffico telefonico scambiato con Telecom Italia.

In considerazione del fatto che con la transizione alla tecnologia IP viene in rilievo l'ambito di Area *Gateway* mentre perde importanza quello di distretto, si richiama l'attenzione di codesta Autorità sull'opportunità di procedere ad una messa a punto, anche lessicale, della regolamentazione, onde definire l'ambito e le modalità del transito sulle reti IP, sia all'interno di un'Area *Gateway* che tra due diverse Aree. Si evidenzia, al riguardo, che una chiara e puntuale definizione del contesto di mercato favorisce l'instaurarsi di corrette dinamiche competitive.

In conclusione, l'Autorità auspica che le osservazioni formulate possano essere utilmente tenute in considerazione nell'ambito dell'emanazione definitiva del provvedimento in oggetto.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

AS1319 - BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONTACT CENTER IN OUTSOURCING 2

Roma, 19 settembre 2016

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Oggetto: richiesta di parere Vs. prot. n. 0095921/2016 del 30 agosto 2016 in ordine al “*Bando di gara per l’affidamento dei Servizi di Contact Center in Outsourcing 2 (ID1738)*”.

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da codesto Ministero e concernente la documentazione di gara in merito alla procedura predisposta da Consip S.p.A. per l’aggiudicazione di una convenzione avente ad oggetto la prestazione dei servizi di *contact center in outsourcing* per le Pubbliche Amministrazioni, si comunica che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 14 settembre 2016, ha ritenuto che le previsioni contenute in tali bozze siano sostanzialmente conformi agli orientamenti espressi da questa Autorità in materia di bandi di gara predisposti da Consip S.p.A.

L’Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

**AS1320 - BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER
DESKTOP A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI ED
OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SEDICESIMA EDIZIONE**

Roma, 21 ottobre 2016

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Oggetto: richiesta di parere Vs. prot. n. 0110932/2016 del 6 ottobre 2016, pervenuta in pari data, in ordine al Bando di gara “*per la fornitura di Personal Computer desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Sedicesima Edizione (ID1731)*”.

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da codesto Ministero e concernente la documentazione di gara in merito alla procedura predisposta da Consip S.p.A. per la fornitura di *Personal Computer desktop* a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, si comunica che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 19 ottobre 2016, ha ritenuto che le previsioni contenute in tali bozze siano sostanzialmente conformi agli orientamenti espressi da questa Autorità in materia di bandi di gara predisposti da Consip S.p.A.

L'Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA

PB804 – REGISTRO CENTRALE MARCHI E INVENZIONI

Avviso di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria.

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di *comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria*, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PB804.

I. LE PARTI

Registro Centrale dei marchi e delle invenzioni Sp. Z o.o. (di seguito, anche "RCMI"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 2, lett. c), del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e successive modificazioni (di seguito "Decreto"). Tale società, con sede a Varsavia (Polonia), gestisce la banca dati *on line* denominata "Registro Centrale dei marchi e delle invenzioni", accessibile tramite il sito internet www.proprieta-industriale.it in lingua italiana.

ELLAN Sp. z o.o. (di seguito, anche "Ellan"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 2, lett. c), del Decreto. Tale società, con sede a Varsavia (Polonia), gestisce la banca dati *on line* denominata "Registro Centrale dei marchi e delle invenzioni", accessibile tramite il sito internet www.ellan.info (disponibile anche in lingua italiana).

II. AVVISO

Con la presente si informano le Parti del procedimento che il termine di conclusione della fase istruttoria è fissato alla data del 27 dicembre 2016.

La pubblicazione del presente avviso sul bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 2 del Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento operato in data 28 settembre 2016, prot. n. 61684.

Alla luce degli elementi allo stato acquisiti nell'ambito del procedimento in oggetto, con la presente si confermano e si precisano le contestazioni già oggetto della comunicazione di avvio circa la presunta illiceità della pratica commerciale posta in essere dai professionisti e consistente nell'invio ad alcune imprese, operanti nei più svariati settori produttivi e che hanno già in precedenza presentato richiesta di registrazione di un marchio all'Ufficio Marchi e Brevetti di Roma, di una lettera contenente la richiesta di pagamento per la registrazione del marchio nel Registro Centrale dei marchi e delle invenzioni.

In particolare, circa dieci imprese hanno segnalato di aver ricevuto dalla società RCMI (in un caso dalla società Ellan) una lettera in cui si legge "*REGISTRO DEI MARCHI DI IMPRESA*" (*oppure*

“ELENCO DEI MARCHI REGISTRATI”, “ELENCO DELLE PROPRIETA’ INDUSTRIALI”, “LISTA DEI RISERVATI BREVETTI E STEMMI D’IMPRESA”) Il marchio è stato presentato di seguito per richiedere la tutela legale presso l’ufficio italiano brevetti e marchi con sede in Roma. La registrazione del marchio in questione, per il quale è stata precedentemente presentata la domanda di tutela legale a livello nazionale, nel registro centrale dei marchi e delle invenzioni (per un periodo di 10 anni) viene concessa dietro un compenso di (il compenso varia tra 295 e 695 euro). *“Per registrare il segnale in registro centrale dei marchi e delle invenzioni è necessario effettuare un pagamento entro 7 giorni. Marchio in questione: [...] Denominazione: [...] Classificazione: [...] Richiedente/avente diritto al marchio: [...] Data di presentazione del marchio per richiedere la tutela legale [...] Numero della domanda per richiedere la tutela legale: [...]”*. In basso, all’interno di un riquadro sono riportati i dati per l’effettuazione del bonifico. Accanto al riquadro, con caratteri di dimensioni più ridotte si legge: *“La registrazione del marchio nel Registro Centrale dei Marchi e delle Invenzioni è irrilevante per l’assegnazione e il mantenimento della tutela giuridica del marchio nonché la sua registrazione ufficiale nel registro pubblico e viene effettuata per un periodo di 10 anni, senza per questo escludere la possibilità di ulteriore prolungamento. L’effettuazione del pagamento (utilizzando i dati a sinistra) comporterà la pubblicazione del suddetto marchio nel Registro Centrale dei Marchi e delle Invenzioni ed equivale a prendere conoscenza in modo accurato dell’intero contenuto della presente nonché delle condizioni applicabili in essa indicate, comprese anche le informazioni di cui sopra relative al marchio”*.

Le informazioni contenute nel predetto messaggio pubblicitario, in particolare, sarebbero rappresentate in modo tale da ingenerare nei destinatari l’erroneo convincimento che lo stesso provenga dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Infatti, la dicitura *“Il marchio è stato presentato di seguito per richiedere la tutela legale presso l’ufficio italiano brevetti e marchi con sede in Roma. La registrazione del marchio in questione, per il quale è stata precedentemente presentata la domanda di tutela legale a livello nazionale [...]”*, unitamente alle omissioni e alle ambiguità circa l’identità dell’operatore pubblicitario e circa il reale servizio offerto, potrebbe risultare fuorviante, in quanto sembrerebbe fare riferimento ad un adempimento necessario al fine della registrazione del marchio presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi quando in realtà si tratta della sottoscrizione di un abbonamento oneroso (da pagare in un’unica soluzione) di durata decennale che garantisce la registrazione del marchio in una banca dati pubblicitaria denominata “Registro Centrale e dei Marchi e delle Invenzioni”.

La pratica commerciale posta in essere da Registro Centrale dei marchi e delle invenzioni Sp. Z o.o. e da ELLAN Sp. z o.o., come sopra descritta, risulterebbe quindi scorretta in violazione degli articoli 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e successive modificazioni. La pratica posta in essere dai professionisti risulterebbe infatti idonea ad indurre in errore le imprese alle quali è rivolto circa la reale identità dell’operatore pubblicitario e circa la natura e le condizioni economiche dell’offerta pubblicizzata, concernente un servizio oneroso per la registrazione dei dati dei professionisti in una banca dati pubblicitaria denominata “registro centrale dei marchi e delle invenzioni”, gestito dalle società polacche.

Risulterebbe inoltre, in base agli elementi istruttori, che la suddetta pratica sia stata posta in essere dai professionisti perlomeno a decorrere dal mese di dicembre 2015¹ sino ad almeno il mese di luglio 2016, data dell'ultima segnalazione ricevuta.

Si comunica inoltre, ai sensi del medesimo articolo del Regolamento di cui all'oggetto, che le Parti possono presentare, **entro il 27 dicembre 2016**, memorie conclusive o documenti che saranno rimessi al Collegio insieme agli altri atti istruttori per l'adozione del provvedimento finale.

Si rammenta, altresì, che le Parti possono richiedere l'accesso agli atti del procedimento, secondo quanto già a suo tempo evidenziato nella comunicazione di avvio del procedimento stesso.

L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalle Parti o da persona delegata per iscritto.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 9, del Decreto, si richiede a Registro Centrale dei marchi e delle invenzioni Sp. Z o.o. e da ELLAN Sp. z o.o. di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione C della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento PB804.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

¹ Cfr. doc. 1 dell'indice del fascicolo.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS10275 – NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI/NTV-FUNZIONALITA' E COSTI DEI CALL CENTER

Avviso di avvio di procedimento istruttorio

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di avvio dell'istruttoria, in ragione del numero significativo di istanze di intervento pervenute, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS10275 – NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI/NTV-FUNZIONALITA' E COSTI DEI CALL CENTER

I. LE PARTI

NTV S.p.A., in qualità di professionista ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo. La società è il primo operatore privato italiano attivo nel trasporto passeggeri sulla rete ferroviaria ad alta velocità.

System House S.r.l., in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Codice del Consumo. La società svolge attività di call center e preparazione e gestione di documenti in back office

Associazione di consumatori **Codacons** in qualità di segnalante.

II. LE PRATICHE COMMERCIALI

Da segnalazioni di consumatori e successive verifiche d'ufficio, è emersa l'ipotesi di due pratiche illecite poste in essere da NTV Spa e dalla affidataria System House S.r.l., in merito all'implementazione e gestione del servizio di assistenza telefonica – per acquisto del biglietto e per l'esercizio di diritti/prerogative post-vendita - tramite distinti *call center* dedicati alla clientela del Vettore.

Riguardo alla prima pratica, l'informativa sui call center a pagamento sarebbe veicolata ai consumatori in via prioritaria e con maggior evidenza rispetto alle altre modalità gratuite di contatto, in modo tale da orientare di fatto la clientela - anche a causa di disservizi frequenti sui canali gratuiti – a richiedere informazioni ed esercitare diritti/prerogative post-vendita mediante i canali più onerose di assistenza telefonica, anche nei casi in cui il ricorso ad essi non sia obbligatorio. I costi del call center a sovrapprezzo, già alti in partenza, sarebbero poi suscettibili di ulteriore – e non interamente prevedibile - incremento a causa di lunghe attese in linea o di reiterate interruzioni della comunicazione, onerando il consumatore di richiamata.

La seconda pratica contestata concerne il fatto che il consumatore verrebbe avvertito dell'applicazione di un sovrapprezzo per l'acquisto del biglietto tramite il call center dedicato soltanto al termine della transazione e senza ricevere ragguagli chiari e univoci sulla natura dell'emolumento aggiuntivo.

Tali condotte, qualora fossero accertati i supposti profili di scorrettezza e aggressività, sarebbero idonee ad alterare la scelta commerciale del consumatore in violazione del Codice del Consumo.

III. AVVISO

Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell'articolo 4 del *Regolamento* che, con comunicazione del 23 novembre 2016, prot. n. 73873, è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti dei Professionisti, volto ad accertare l'eventuale violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lett. b) e g), 22, 24 e 25, lett. d), del Codice del Consumo nonché dell'art. 62 dello stesso Codice.

Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell'articolo 10 del Regolamento.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al procedimento in questione, si prega di citare la Direzione A- *Industria primaria, energia, trasporti e commercio* della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10275.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PS10578 – TRENITALIA-SISTEMA DI PRENOTAZIONE

Avviso di avvio di procedimento istruttorio

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa di avvio dell'istruttoria, in ragione del numero significativo di istanze di intervento pervenute, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS10578 – TRENITALIA- SISTEMA DI PRENOTAZIONE

I. LE PARTI

Trenitalia S.p.A., in qualità di professionista ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo. La società è la principale impresa ferroviaria nazionale, attiva nel trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, nel trasporto regionale e metropolitano e nel trasporto merci.

Associazione di consumatori **Federconsumatori** in qualità di segnalante.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

La pratica contestata a Trenitalia S.p.A. afferisce alla predisposizione e gestione del sistema telematico di ricerca ed acquisto di possibili soluzioni di viaggio come accessibile alla clientela tramite il sito internet aziendale, la App Trenitalia e le emittitrici self service di stazione. Attraverso tale sistema potrebbe infatti essere resa un'informazione incompleta riguardo alle soluzioni di viaggio effettivamente disponibili in base alla tratta e all'orario prescelti dall'utente, a causa della omessa presentazione di soluzioni più economiche che includono treni regionali. Tale condotta, qualora fossero accertati i supposti profili di scorrettezza e aggressività, sarebbe idonea ad alterare la scelta commerciale del consumatore in violazione del Codice del Consumo.

III. AVVISO

Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell'articolo 4 del *Regolamento* che, con comunicazione del 9 novembre 2016, prot. n. 70743, è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti del Professionista, volto ad accertare l'eventuale violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lett. b) e d), 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.

Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell'articolo 10 del Regolamento.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al procedimento in questione, si prega di citare la Direzione A- *Industria primaria, energia, trasporti e commercio* della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS10578.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXVI- N. 43 - 2016

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Sandro Cini, Alberto Fardin, Francesca Melchiorri,
Valerio Ruocco, Simonetta Schettini
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
